



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Roma (vedi intestazione digitale)

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA) 617

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4143]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore A1605A – Valutazioni ambientali e procedure integrate
Servizi Ambientali
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Società Engie Servizi S.p.A.
(segr_societaria@cofely.postecert.it
carmelo.micciche@engie.com)

Oggetto:

COMUNE DI LEINI (TO) – Progetto di installazione di una nuova centrale di riserva termica con caldaie a gas naturale della potenza complessiva di 48,75 MWt nel comune di Leini (TO), a servizio della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: Società Engie Servizi S.p.A.

Osservazioni del MiBAC ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006 (Richiesta assoggettamento alla procedura VIA – artt. 23-25).



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 4143]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Torino
(mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c. Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c. Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con relativa nota prot. n. DVA.RU.U.16157 del 12/07/2018, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 19341 del 17/07/2018 – trasmessa per il tramite del sistema informatico GIADA ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP -, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Torino che la Società Engie Servizi S.p.A. ha presentato con nota prot. n. 18-074 del 26/06/2018 (con il relativo allegato) al Ministero dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare – in qualità di Autorità competente a livello statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come in ultimo riformato dal D.Lgs. 104/2017, art. 8, co. 1, ed entrato in vigore il 21/07/2017).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.16157 del 12/07/2018 (allegata alla presente, insieme alla suddetta istanza), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale (SPA) al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 12/07/2018 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 26/08/2018).

A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di

2



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

21/08/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesti Uffici del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea del progetto e dello SPA, ma gli stessi Uffici dovranno provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo: www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => "Valutazione di impatto ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Centrale di riserva termica con caldaie a gas naturale della potenza complessiva di 48,75 MWt nel comune di Leinì (TO), a servizio della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese - Scadenza presentazione osservazioni: 26/08/2018".

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 nella sua nuova vigente formulazione, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Torino di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi come descritto nelle sue caratteristiche e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente nell'allegato Studio Preliminare Ambientale SPA).

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 19 (co. 4) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, anche eventualmente ai sensi di quanto disposto dal co. 8 del medesimo articolo 19.

In merito alle valutazioni che codesta Soprintendenza ABAP deve effettuare si deve evidenziare come dalla lettura dello Studio Preliminare Ambientale non si evinca che il proponente abbia effettuato per la parte relativa al paesaggio una compiuta verifica delle previsioni e prescrizioni derivanti dal Piano paesaggistico regionale approvato il 03/10/2017 (benché lo stesso sia citato nello stesso SPA – vol. 1 alle pp. 20-27). Infatti la verifica condotta dal proponente si limita alla sola disamina della relativa cartografia e obiettivi di qualità, senza – per esempio - provvedere alla verifica delle specifiche prescrizioni del DM 04/02/1966 (la cui scheda, d'altronde, è riportata nel paragrafo dello stesso SPA – vol. 3, paragrafo 4.7, solo per la relativa prima pagina 212, omettendone la successiva (p. 213) in cui sono riportate le rispettive prescrizioni (pertanto si allega alla presente copia completa della relativa scheda A094).

Inoltre, per quanto attiene gli aspetti relativi alla tutela archeologica, non trattati all'interno dello Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente, si evidenzia che dalla lettura delle premesse al

3



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

21/08/2018

MO SP



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/725 del 28/11/2003, p. 12 (di cui si tratta nel seguito della presente), nell'area vasta oggi interessata erano stati già valutati "elementi di rischio archeologico connessi alla centralità della localizzazione dell'infrastruttura rispetto alle tracce conservate del paesaggio agrario romano definito dalla centuriazione della fascia settentrionale del territorio di Augusta Taurinorum e della rete viaria a servizio dello stesso".

Infatti, si fa presente che questo Ministero si era espresso di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/725 del 28/11/2003 (che si allega) per il progetto della Centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza 380 MWe nel Comune di Leinì, alla quale il progetto di cui trattasi si pone nell'immediato intorno intercettando alcune delle opere di mitigazione vegetazionale a suo tempo prescritte e quindi realizzate. Il DEC/VIA/2003/725 aveva imposto con la prescrizione n. 10) la realizzazione del seguente intervento: "Sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e delle aree adiacenti: dovranno essere realizzati gli interventi compensativi degli effetti sull'ecosistema e sul paesaggio previsti dal proponente nel progetto; dovrà essere realizzata, a scopo mitigativo, un'area verde attrezzata piantumata funzionale alla fruizione della stessa, nonché alla regolamentazione delle presenze e delle attività antropiche. Le caratteristiche progettuali, la scelta dei materiali e le dimensioni delle infrastrutture saranno definite di concerto tra il proponente e l'Amministrazione comunale di Leinì e concordate con le Amministrazioni preposte ai Beni Architettonici ed il Paesaggio; le specie da utilizzare per realizzare le coperture vegetali esterne al perimetro della centrale in progetto e di seguito prescritte dovranno essere non soltanto autoctone, ma anche provenire da materiale riproduttivo originario della Pianura Padana; dovrà essere costituita una cintura a verde circondante l'insediamento proposto in posizione perimetrale esterna, che preveda la piantumazione di specie arboree prescritte di età non inferiore a 4-6 anni, evitando rigidi sestri d'impianto e garantendo una profondità non inferiore a 20 metri".

Per quanto predetto, appare necessario nella presente verifica di assoggettabilità valutare che il nuovo intervento non possa inficiare l'efficacia della mitigazione a suo tempo realizzata, ovvero verificare che il nuovo intervento oggi in verifica preveda una adeguata integrazione della medesima mitigazione.

Si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler condurre le opportune verifiche anche in merito ai suddetti temi.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi. Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >;



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

considerato che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino** con nota prot. n. 13134 del 02/08/2018 ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale, che di seguito si trascrive integralmente:

< Con riferimento all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata da ENGIE Servizi S.p.A. visti i relativi elaborati di cui allo Studio Preliminare Ambientale (SPA) presente sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V prot. n. 2065 del 23.01.18, assunta agli atti dell'Ufficio scrivente con prot. n. 946 del 23.01.18, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla circolare n. 05/2010 del 19.03.2010 della DG PBAAC:

- Per quanto attiene gli aspetti di competenza paesaggistica (beni paesaggistici) si condividono e si confermano le valutazioni generali critiche espresse da codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Serv. V, in merito al contenuto dello Studio Preliminare Ambientale presentato, con particolare riferimento alla carenza di riferimenti e descrizioni precise e puntuali al Piano Paesaggistico Regionale e suoi allegati, nella versione approvata il 03.10.2017 con DGR n. 233-35836. In particolare si evidenzia come la verifica condotta dal Proponente si limita alla disamina della sola cartografia e degli obiettivi di qualità senza verificare l'adesione a precise specifiche prescrizioni, a partire dal DM del 4.2.1966. Si ritiene pertanto necessario che la documentazione presentata sia integrata con specifico studio di valutazione in ordine alla possibile interferenza delle opere proposte con le aree tutelate per legge e dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte Terza del D. Lgs n. 42/2004.

In riferimento alle interferenze con le zone vegetate, a seguito anche della realizzazione delle opere di mitigazione seguite alla realizzazione della attigua centrale termoelettrica a ciclo combinato da 380 MW di cui al decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/725 del 28.11.2003, si richiedono approfonditi ragguagli in ordine alla risistemazione paesaggistica successiva alla realizzazione del nuovo corpo di fabbrica aggiunto che sin d'ora si ritiene dovrà essere realizzato seguendo le indicazioni di massima già a suo tempo espresse dalla Soprintendenza BAPP nel 2003, in occasione del procedimento afferente alla costruzione dell'anzi citata limitrofa centrale termoelettrica, scaturendo in uno specifico progetto del verde.

- Si anticipa altresì che, visti gli elaborati progettuali relativi alle opere soprassuolo che paiono maggiormente interferenti in merito all'impatto sul paesaggio, sarà necessario prevedere un adeguato inserimento paesaggistico che possa armonizzare la presenza del nuovo edificio col suo intorno. Dovranno essere previsti materiali naturali e/o compatibili sotto il profilo materico e cromatico per le finiture delle facciate (accanto allo specifico progetto del verde di cui al precedente capoverso). Di tanto lo SPA non tratta sufficientemente, né sufficientemente descrive i possibili impatti rispetto alle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, risultando anche in questo caso carente.

- Per quanto attiene gli aspetti di competenza archeologica si richiede l'attivazione delle procedure di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, come da art. 25 del DLgs 50/2016 e smi, comprensive di una relazione redatta e firmata da un archeologo in possesso di diploma di specializzazione o dottorato in archeologia (art. 25, comma 1). Sulla base delle risultanze di tale relazione, questa Soprintendenza, come da commi 3 e sgg. della normativa citata, emanerà le sue valutazioni di competenza.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti >;



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

considerato che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, di questa **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 21830 del 10/08/2018, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. n. 2065 del 23.01.18 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "prot. n. 19341 del 17/07/2018"] di codesto Servizio V e dalla nota prot. 13134 del 2.08.2018 con la quale la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino ha trasmesso le proprie valutazioni riguardo l'istanza in oggetto.

Al proposito, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, esaminata anche la documentazione pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si concorda pienamente con la richiesta avanzata dalla citata Soprintendenza che correttamente richiede che la documentazione venga integrata con la Relazione archeologica preventiva prevista dall'art. 25, comma 1 del Codice Appalti.

Ciò al fine di consentire all'Ufficio territoriale competente l'espressione del proprio motivato parere, dal momento che nell'area vasta è nota la sussistenza di elementi di rischio archeologico >;

considerato che il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP, è stato comunque sentito per le vie brevi a cura del Responsabile del Procedimento di questo Servizio V, *Tutela del paesaggio*, evidenziando che il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP non ha rilevato l'interferenza del progetto di cui trattasi con il patrimonio architettonico e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento si è ritenuto di non dover acquisire il formale contributo istruttorio del medesimo Servizio III;

considerato che il progetto proposto consiste nella realizzazione ed esercizio della nuova Centrale di Riserva termica a servizio della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese (TO) da realizzarsi sul territorio comunale di Leini, presso la centrale Termoelettrica di Leini e che il calore necessario al funzionamento della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese, da tempo in esercizio, è garantito sia dalla produzione di acqua calda in cogenerazione presso la Centrale Termoelettrica a ciclo combinato (400MW) sita in Comune di Leini, di proprietà della Società ENGIE Produzione S.p.A. e sia dalla produzione di acqua calda in cogenerazione presso la Centrale a Biomassa Solis, sita in Comune di Settimo Torinese, di proprietà della Società Solis S.r.l. A queste si aggiunge una centrale localizzata all'interno del perimetro dello stabilimento Olon di Settimo Torinese, presso la quale sono installate due caldaie con funzione di riserva (backup) alimentate a gas naturale che permettono di alimentare la rete di teleriscaldamento quando non risulta disponibile la produzione delle centrali principali prima richiamate. Le caldaie che compongono la Centrale di Riserva presso lo stabilimento Olon sono ritenute obsolete sia per quanto riguarda i rendimenti, sia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e per tale motivo si rende necessario un intervento di adeguamento. Si evidenzia inoltre che nella configurazione attuale del sistema di teleriscaldamento, il calore prodotto in cogenerazione non può essere pienamente ed efficacemente utilizzato. In caso di fermata della Centrale di Leini, ove è localizzata la stazione di pompaggio primaria della rete di teleriscaldamento, è stato ritenuto necessario fare ricorso alla Centrale di Riserva ed alla sua stazione di pompaggio, non rendendo possibile l'utilizzo del calore prodotto in cogenerazione dalla Centrale a Biomassa Solis. Stante queste premesse, la Società Engie Servizi S.p.A. che gestisce il sistema di teleriscaldamento della Città di Settimo Torinese, in luogo dell'adeguamento della Centrale di Riserva oggi in esercizio presso lo stabilimento Olon, ha ritenuto di proporre la realizzazione di una nuova Centrale di Riserva termica da localizzarsi in area adiacente alla

6



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

21/08/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Centrale Termoelettrica di Leinì già in esercizio. Questa soluzione permetterebbe l'installazione, presso la nuova Centrale di Riserva termica, di caldaie alimentate sempre a gas naturale, con caratteristiche allineate alle migliori tecnologie, con riferimento sia alle emissioni in atmosfera, sia ai rendimenti; la dismissione della Centrale di Riserva attualmente in esercizio presso lo stabilimento Olon e delle proprie caldaie obsolete, la dismissione dei gruppi elettrogeni che forniscono l'energia elettrica alla Centrale di Riserva attualmente in esercizio, non collegata alla rete elettrica nazionale, per l'alimentazione dei sistemi di centrale e della stazione di pompaggio dell'acqua di teleriscaldamento che si attiva quando la Centrale di Riserva stessa è in produzione e nel contempo, il superamento del vincolo che attualmente non consente l'utilizzo del calore prodotto in cogenerazione dalla Centrale a Biomassa Solis quando non è attiva la Centrale Termoelettrica di Leinì, con un conseguente più razionale utilizzo delle fonti energetiche. La nuova Centrale di Riserva in progetto che, come detto, sostituirà equivalente ed obsoleta centrale oggi in esercizio presso lo stabilimento Olon, sarà costituita da n.3 caldaie alimentate a gas naturale per la produzione di acqua calda ad esclusivo uso della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese se aventi potenza termica utile pari a 15 MW ciascuna, con rendimento pari al 92,3%. La potenza complessiva del combustibile in ingresso alla Centrale di Riserva termica in progetto risulta quindi pari a 48,75 MW;

considerato che il proponente nello Studio Preliminare Ambientale al paragrafo 2.3.2. *Piano Paesaggistico Regionale* (cfr. p. 2-20/40 dello SPA), riporta, tra i principali strumenti normativi e pianificatori adottati dalla Regione Piemonte per le aree interessate dal progetto di cui trattasi, il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte approvato con D.C.R. N. 233-35836 del 3 ottobre 2017, tuttavia dovendosi evidenziare che lo stesso strumento generale di pianificazione detta indirizzi, direttive e prescrizioni attualmente tutte vigenti in considerazione della relativa avvenuta approvazione, ai sensi dell'articolo 143, co. 9, del D.Lgs. 42/2004;

considerato che, sebbene sia stato citato dal proponente tra gli strumenti di pianificazione regionale il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte già approvato con D.C.R. N. 2333-35836 del 3 ottobre 2017, il proponente non conduce una completa disamina di tutte le relative previsioni e prescrizioni di tutela ai fini di dimostrare la compatibilità delle opere previste con le medesime;

considerato che dalla lettura dello Studio Preliminare Ambientale non si evince che il proponente abbia effettuato per la parte relativa al paesaggio una compiuta verifica delle previsioni e prescrizioni derivanti dal Piano paesaggistico regionale approvato il 03/10/2017 (benché lo stesso sia citato nello stesso SPA – vol. 1 alle pp. 20-27). Infatti la verifica condotta dal proponente si limita alla sola disamina della relativa cartografia e obiettivi di qualità, senza – per esempio - provvedere alla verifica delle specifiche prescrizioni del DM 04/02/1966 (la cui scheda A094, allegata al Piano Paesaggistico Regionale, è riportata nel paragrafo dello stesso SPA – vol. 3, paragrafo 4.7, solo per la relativa prima pagina 212, omettendone la successiva p. 213, in cui sono riportate le rispettive prescrizioni);

considerato, inoltre, per quanto attiene gli aspetti relativi alla tutela archeologica, non trattati all'interno dello Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente, si evidenzia che dalla lettura delle premesse al decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/725 del 28/11/2003, p. 12, nell'area vasta oggi interessata erano stati già valutati *“elementi di rischio archeologico connessi alla centralità della localizzazione dell'infrastruttura rispetto alle tracce conservate del paesaggio agrario romano definito dalla centuriazione della fascia settentrionale del territorio di Augusta Taurinorum e della rete viaria a servizio*



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

21/08/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

dello stesso”;

considerato che, come già osservato nella nota della Direzione generale ABAP del 17/07/2018 sopra integralmente trascritta, “... per quanto attiene gli aspetti relativi alla tutela archeologica, non trattati all'interno dello Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente, si evidenzia che dalla lettura delle premesse al decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/725 del 28/11/2003, p. 12 (di cui si tratta nel seguito della presente), nell'area vasta oggi interessata erano stati già valutati “elementi di rischio archeologico connessi alla centralità della localizzazione dell'infrastruttura rispetto alle tracce conservate del paesaggio agrario romano definito dalla centuriazione della fascia settentrionale del territorio di Augusta Taurinorum e della rete viaria a servizio dello stesso”.

Infatti, si fa presente che questo Ministero si era espresso di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/725 del 28/11/2003 (che si allega) per il progetto della Centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza 380 MWe nel Comune di Leinì, alla quale il progetto di cui trattasi si pone nell'immediato intorno intercettando alcune delle opere di mitigazione vegetazionale a suo tempo prescritte e quindi realizzate. Il DEC/VIA/2003/725 aveva imposto con la prescrizione n. 10) la realizzazione del seguente intervento: “Sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e delle aree adiacenti: dovranno essere realizzati gli interventi compensativi degli effetti sull'ecosistema e sul paesaggio previsti dal proponente nel progetto; dovrà essere realizzata, a scopo mitigativo, un'area verde attrezzata piantumata funzionale alla fruizione della stessa, nonché alla regolamentazione delle presenze e delle attività antropiche. Le caratteristiche progettuali, la scelta dei materiali e le dimensioni delle infrastrutture saranno definite di concerto tra il proponente e l'Amministrazione comunale di Leinì e concordate con le Amministrazioni preposte ai Beni Architettonici ed il Paesaggio; le specie da utilizzare per realizzare le coperture vegetali esterne al perimetro della centrale in progetto e di seguito prescritte dovranno essere non soltanto autoctone, ma anche provenire da materiale riproduttivo originario della Pianura Padana; dovrà essere costituita una cintura a verde circondante l'insediamento proposto in posizione perimetrale esterna, che preveda la piantumazione di specie arboree prescritte di età non inferiore a 4-6 anni, evitando rigidi sestri d'impianto e garantendo una profondità non inferiore a 20 metri” ... “;

considerato che, per quanto predetto, appare necessario confermare che nella presente verifica di assoggettabilità si debba anche valutare che il nuovo intervento non possa inficiare l'efficacia della mitigazione vegetazionale a suo tempo realizzata, ovvero verificare che il nuovo intervento oggi in verifica preveda una adeguata integrazione della medesima mitigazione, stante la presenza dell'area vincolata con DM 04/02/1966, ai sensi del vigente articolo 136 del D.Lgs. 42/2004;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 02/08/2018 sopra integralmente trascritto, ha ritenuto di dover evidenziare per la tutela del patrimonio culturale paesaggistico ed il paesaggio che “... Per quanto attiene gli aspetti di competenza paesaggistica (beni paesaggistici) si condividono e si confermano le valutazioni generali critiche espresse da codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Serv. V, in merito al contenuto dello Studio Preliminare Ambientale presentato, con particolare riferimento alla carenza di riferimenti e descrizioni precise e puntuali al Piano Paesaggistico Regionale e suoi allegati, nella versione approvata il 03.10.2017 con DGR n. 233-35836. In particolare si evidenzia come la verifica condotta dal

8



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

21/08/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Proponente si limita alla disamina della sola cartografia e degli obiettivi di qualità senza verificare l'adesione a precise specifiche prescrizioni, a partire dal DM del 4.2.1966. Si ritiene pertanto necessario che la documentazione presentata sia integrata con specifico studio di valutazione in ordine alla possibile interferenza delle opere proposte con le aree tutelate per legge e dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte Terza del D. Lgs n. 42/2004.

In riferimento alle interferenze con le zone vegetate, a seguito anche della realizzazione delle opere di mitigazione seguite alla realizzazione della attigua centrale termoelettrica a ciclo combinato da 380 MW di cui al decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/725 del 28.11.2003, si richiedono approfonditi ragguagli in ordine alla risistemazione paesaggistica successiva alla realizzazione del nuovo corpo di fabbrica aggiunto che sin d'ora si ritiene dovrà essere realizzato seguendo le indicazioni di massima già a suo tempo espresse dalla Soprintendenza BAPP nel 2003, in occasione del procedimento afferente alla costruzione dell'anzi citata limitrofa centrale termoelettrica, scaturendo in uno specifico progetto del verde.

- Si anticipa altresì che, visti gli elaborati progettuali relativi alle opere soprassuolo che paiono maggiormente interferenti in merito all'impatto sul paesaggio, sarà necessario prevedere un adeguato inserimento paesaggistico che possa armonizzare la presenza del nuovo edificio col suo intorno. Dovranno essere previsti materiali naturali e/o compatibili sotto il profilo materico e cromatico per le finiture delle facciate (accanto allo specifico progetto del verde di cui al precedente capoverso). Di tanto lo SPA non tratta sufficientemente, né sufficientemente descrive i possibili impatti rispetto alle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, risultando anche in questo caso carente ...”;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 02/08/2018 sopra integralmente trascritto, ha ritenuto di dover ancora richiedere per la tutela del patrimonio culturale archeologico “... l'attivazione delle procedure di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, come da art. 25 del D.Lgs 50/2016 e smi, comprensive di una relazione redatta e firmata da un archeologo in possesso di diploma di specializzazione o dottorato in archeologia (art. 25, comma 1). Sulla base delle risultanze di tale relazione, questa Soprintendenza, come da commi 3 e sgg. della normativa citata, emanerà le sue valutazioni di competenza ...”, così come condiviso dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 10/08/2018 sopra integralmente trascritto;

visto e considerato il decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/725 del 28/11/2003;

visto e considerato che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

visto il DM 04/02/1966, recante *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto* (cfr. scheda n. A094 del *Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima Parte*), compreso il quadro di tutela di cui alle prescrizioni specifiche, con particolare riferimento a quelle individuate ai punti (14) e (15), tese anche a impedire il pregiudizio delle visuali panoramiche percepibili dall'autostrada e dalle altre componenti percettivo-identitarie individuate dal Piano Paesaggistico Regionale;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

considerato le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia,

9



Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

21/08/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio espresso dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato, pertanto, che lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal proponente non è stato in grado di escludere possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale, in particolare su quello archeologico e paesaggistico;

considerato che con la nota prot. n. DVA.RU.U.16157 del 12/07/2018 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non risulta che il proponente con l'istanza ivi citata del 26/06/2018 abbia richiesto l'esplicitazione nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di prescrizioni vincolanti relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", e che conseguentemente l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali (cfr. articolo 1, comma 5);

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e

10



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

21/08/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014);

visto il DM dell'allora MiBACT 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

visto il DM dell'allora MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

visto il DPCM 29 aprile 2016, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale Dott.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016, Reg. 1, n. 2403;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare, l'articolo 19, comma 8;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte – **chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti II e III del D. Lgs. 42/2004, la pronuncia **positiva** in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento (con conseguente assoggettamento dello stesso progetto alla fase di VIA più propria).

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Il Funzionario istruttore - Arch. Romina Muccio
(tel. 06/6723.4886 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it